



ESU di PADOVA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Via San Francesco, 122 – 35121 Padova – Codice Fiscale e Partita IVA:
00815750286

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

FORNITURA ATTREZZATURE PER RISTORAZIONI.

CIG: ZBB3916282

PREMESSA

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ESU di Padova (di seguito denominata semplicemente **ESU**), istituita con la Legge della Regione Veneto 7 aprile 1998, n°8, offre servizi ed interventi a studenti e neolaureati dell'Università di Padova e di altri Istituti di grado universitario di Padova, agli studenti dei corsi superiori dei Conservatori di Musica, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri. In particolare, tra i servizi che connotano la mission istituzionale di ESU vi è il servizio di ristorazione.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'Appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto la fornitura di attrezzature come specificato nell'art. 3 del presente capitolato.
2. Il prezzo corrisposto per i singoli prodotti, sarà quello presentato in sede di offerta.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

1. La fornitura dovrà essere completata entro 3 (tre) mesi, a decorrere dalla data della stipula in MEPA, salvo cause non imputabili alla ditta. In questo caso la ditta dovrà avvertire con congruo anticipo le cause e le nuove date di consegna delle attrezzature.
2. L'importo a base d'asta è stimato in € 9500,00 oltre all'IVA.
3. L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

1. Tutte le attrezzature devono essere costruite secondo le normative vigenti, in particolare dovranno rispettare le norme di sicurezza.
2. La ditta dovrà fornire le attrezzature sotto indicate.

DESCRIZIONE	MODELLO / CODICE ARTICOLO	N.	PREZZO UNITARIO
HAMBURGATRICE FORMATRICE AUTOMATICA	CE-HSMART	1	
RULLO HAMBURGER DIAMETRO STANDARD	VM	1	
RULLO POLPETTE CILINDRICHE 2X36 MM	VM	1	
TRITACARNE BOCCA 32 TF SU GAMBE	TC32 CALIFORNIA	1	
CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO BARRA 416 – POMPA 16 MC.	DERBY 410	1	

3. Nel prezzo offerto per la fornitura sono compresi:

- a) FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESSO RISTORAZIONE PIOVEGO IN VIA G. COLOMBO 1 PADOVA E RISTORAZIONE AGRIPOLIS IN VIALE DELL'UNIVERSITA' 16 LEGNARO (PD)
- b) GARANZIA: 12 mesi data fattura sulle parti di ricambio e 12 mesi data fattura sulla manodopera
- c) TRASPORTO E MONTAGGIO: compreso

ART. 4 – LUOGHI, TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DELLA DITTA

1. Le attrezzature dovranno essere consegnate nelle ristorazioni indicate nell'art. 3, presso le strutture indicate.
2. **Condizioni di fornitura generale:**
 - 1) Smontaggio e ritiro gratuito delle attrezzature da sostituire ove presenti
 - 2) GARANZIA: 12 mesi data fattura sulle parti di ricambio e 12 mesi data fattura sulla manodopera
 - 3) TRASPORTO E MONTAGGIO: compreso nell'offerta
 - 4) PAGAMENTO: fattura 30 giorni dopo verbale di collaudo.
3. Per sopravvenute esigenze da parte di ESU, in caso di cambiamento del periodo di consegna, questo verrà comunicato alla ditta.
4. Per la regolare esecuzione della fornitura, la Ditta deve nominare un responsabile incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura.
5. ESU di Padova si rivolgerà direttamente a tale responsabile per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della fornitura.
6. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al responsabile e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge alla Ditta. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal responsabile sarà considerato da ESU di Padova dichiarato e sottoscritto in nome e per conto della Ditta.
7. La Ditta prima dell'inizio del servizio deve attivare e comunicare a ESU di Padova i seguenti recapiti:
 - a) telefono cellulare del responsabile;
 - b) telefono fisso della sede operativa. Deve essere garantita la ricezione delle telefonate tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
 - c) indirizzo di posta elettronica

ART. 5 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto, le norme regolamentari locali in vigore sul territorio dei Comuni interessati dagli interventi, inerenti i servizi in oggetto.
2. Pertanto la ditta dovrà garantire durante l'esecuzione del contratto:
 - a) assolvimento degli obblighi assicurativi INAIL, previdenziali INPS ed antinfortunistici verso il proprio personale;

- b) assolvere gli obblighi riguardanti le retribuzioni contrattuali previste dalle normative di legge nei confronti del personale;
 - c) dotare il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e di assumere tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;
 - d) assumere in proprio qualsiasi responsabilità civile e penale verso i propri dipendenti e verso terzi per tutti i sinistri che possano verificarsi durante o comunque a causa dell'esecuzione della fornitura.
3. La Ditta risponderà nei confronti dei terzi e di ESU per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
 4. La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne ESU e i suoi collegati da tutti i danni, diretti ed indiretti, che potessero comunque e da chiunque derivare in dipendenza o connessione alla fornitura in oggetto.
 5. La Ditta sarà comunque tenuta a risarcire ESU del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione appaltante.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Nella fattura dovrà essere indicato il dettaglio relativo alla singola attrezzatura.
2. L'emissione del mandato di pagamento avverrà entro 30 giorni – fine mese – dalla data fattura.
3. Le fatture verranno emesse con cadenza mensile posticipata, distinte per immobile e dovranno essere intestate a:

ESU di Padova

Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD

Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR

Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286

4. Questa Azienda rientra nel regime IVA di cui all'art. 17 Ter DPR 633/72, ovvero è sottoposta al regime dello SPLIT PAYMENT. Pertanto tutte le fatture devono essere conformi al regime iva sopra indicato.
5. Le fatture da indirizzarsi a ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall'Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).
6. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i. la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta s'impegna a dare immediata comunicazione a ESU e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale della Ditta, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 – ONERI E COSTI

1. Sono a carico della Ditta le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla fornitura, smaltimento delle attrezzature, come indicato nel presente capitolato, compresi quelli tributari.
2. Sono a carico della Ditta tutti i costi derivanti da danni provocati durante lo svolgimento della fornitura.
3. Il contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi

del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131.

4. Spetta alla Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO E SUBAPPALTO

1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive della Ditta.
2. La Ditta dovrà comunicare a ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d'ora che ESU rifiuta qualsiasi forma di cessione del credito.
4. È concesso il subappalto nei limiti previsti dal D. Lgs 50/2016.

ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario nella persona del Direttore.
2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta aggiudicataria.
3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@esupd.gov.it
4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto;
5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
6. La Ditta si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all'esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.
7. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.
8. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
9. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
10. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati, al seguente indirizzo:
11. <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

ART. 10 – PENALI

1. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di fornitura di cui al presente Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nell'esecuzione delle attività descritte e previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale e alla loro mancata esecuzione. Per mancato rispetto delle condizioni s'intende qualunque disservizio non giustificato e/o approvato dall'ESU.

3. In caso di mancata effettuazione e / o di effettuazione parziale delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente capitolato, sarà applicata una penale di € 100,00, trattenuta direttamente sull'importo della fattura.
4. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
5. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da ESU. Qualora le controdeduzioni addotte non siano adeguatamente motivate, ESU a suo motivato ed insindacabile giudizio addebiterà alla Ditta la penale prevista.
6. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penalità irrogate, nel periodo di vigenza contrattuale, è causa di risoluzione del contratto stesso.
7. Per il calcolo del superamento del 10% dell'importo netto contrattuale, si considerano tutte le sanzioni irrogate

ART. 11 – RECESSO

1. Nei modi e termini previsti dall'art. 109 “recesso” del D.Lgs. 50/2016, ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
In tali casi la Ditta non può rivendicare alcun onere / costo aggiuntivo né richiedere alcuna forma di indennizzo a ESU.
2. Ad entrambe le Parti è data possibilità di recedere dal contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta, da inviarsi con PEC o lettera raccomandata R/R, con almeno un mese di anticipo.
3. In caso di recesso, la Ditta è tenuta ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato Tecnico, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU.
4. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell'art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.

ART. 12 – RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 108 “risoluzione” del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari e/o nel caso incorra in uno dei delitti di cui all'art. 16 del presente capitolato.
2. Qualora ESU accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di quindici (15) giorni, entro il quale la Ditta dovrà rispondere. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, ESU potrà dichiarare risolto il contratto.
3. Nel caso che l'importo delle sanzioni, superi del 10% l'importo del contratto, lo stesso verrà risolto.
4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.

5. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

ART. 13 – NORME ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 7.06.2018. A tale fine si dà atto che il codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all'indirizzo: www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali" e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.
2. La Ditta inoltre dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile dall'indirizzo www.esu.pd.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione".
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, la Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.
4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.
5. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.